

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO,
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDICATI CON CODICI EER
19.07.03; 16.10.02; 20.03.04, 19.08.02, 19.08.14.**

G.P. 09/SAPNA/2022 - Lotto 2 - CIG 9345108315

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Dott. Gabriele Gargano nato a Napoli il 07 novembre 1960 C.F. GRGGRL60S07F839I, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, sede legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133, Napoli, codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico e di seguito nel presente atto denominato semplicemente il Committente;

E

Sig. Francesco Sagliocchi, nato a Caserta (CE) il 24 agosto 1982, C.F. SGLFNC 82M24B963E, residente in Villa Literno (CE) in qualità di legale rappresentante della società Eco Globo Srl, capogruppo dell'A.T.I. di tipo orizzontale, costituita in data 1 dicembre 2022 con atto del notaio Giovanni Reccia, registrato in Caserta il 5 dicembre 2022 al numero n. 37643 serie 1T, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra:

- Eco Globo Srl, con sede in Teverola (CE) alla Via Chianca, 68, partita IVA e codice fiscale 03886050610, iscritta alla Camera di Commercio di Caserta (CE), al Repertorio Economico Amministrativo n. CE-280748; (mandataria/capogruppo – 51,00%);
- TRA.M.A.E.L. Srl, con sede in Sant'Anastasia (NA) via Somma 81, partita IVA e codice fiscale 04903830638, iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al Repertorio Economico Amministrativo n. NA-406829 (mandante – 49,00%);
di seguito nel presente atto denominata l'A.T.I.

RICHIAMATI

- la Legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, (da ora in avanti più semplicemente definita L.26/2010) recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
- il decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli atti, le norme, le leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti e che nel presente atto

si intendono integralmente riportati, con il quale si attribuiscono al “Committente” i poteri derivanti dall’applicazione della L.26/2010 per quanto attiene le attività delle società provinciali;

- la Legge 24 Gennaio 2011 n. 1, conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge n° 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- la legge n. 71 del 24 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D. L. 43/2013 recante *“disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”* che ha prorogato al 31.12.2013 le competenze della S.A.P. Na. SpA, relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale della provincia di Napoli;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 221 del 05.07.2013, pubblicata nel B.U.R.C. n. 44 del 12.08.2013, recante *Disegno di Legge “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per quanto applicabile al presente accordo quadro e non abrogato dal D. Lgs. 50/2016;
- la Legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;
- la legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”*;
- la legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni dei comuni;
- la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, recante disposizioni inerenti il *“riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27.01.2014;
- la legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante *“disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria,*

- il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11;
 - la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.L. 78/15;
 - la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 22 del 05.04.2016, recante *“Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti”*;
 - la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26.05.2016, recante *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”*;
 - la Legge Regionale n. 29 del 08 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R.C. n. 57 del 08.08.2018, recante *“Modifiche alla Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)”*.

PREMESSO

- che in data 01 agosto 2022, giusta determina del 28 luglio 2022, il Committente ha bandito, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta telematica denominata G.P. 09/SAPNA/2022, suddivisa in quattro lotti, ciascuno dei quali finalizzato alla stipulazione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti indicati con codici EER 19.07.03; 16.10.02; 20.03.04, 19.08.02, 19.08.14.
- che i quantitativi annui di rifiuti da smaltire nell’ambito di ciascun lotto, sono riportati nel disciplinare tecnico;
- che l’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a € 5.000.165,00, oltre IVA di cui € 4.998.165,00 per il servizio oggetto dell’appalto ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l’importo complessivo presunto dell’appalto è così suddiviso tra i lotti di cui esso si compone:
 - lotto 1: € 2.701.400,00 di cui € 2.700.900,00 per il servizio oggetto del lotto ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - lotto 2: € 803.900,00 di cui € 803.400,00 per il servizio oggetto del lotto ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - lotto 3: € 633.410,00 di cui € 632.910,00 per il servizio oggetto del lotto ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - lotto 4: € 861.455,00 di cui € 860.955,00 per il servizio oggetto del lotto ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i prezzi unitari per ciascun codice EER, posti a base di gara, sono quelli indicati all’art. 6 del Disciplinare Tecnico;

- che il Committente, con determina dell'Amministratore Unico del 24 novembre 2022 ha disposto l'aggiudicazione del lotto 2, all'A.T.I. Eco Globo Srl – TRA.M.A.E.L. Srl con sede della mandataria in Teverola (CE), Via Chianca, 68 – P. IVA 03886050610. Con un ribasso unico offerto sui prezzi unitari posti a base di gara, indicati all'art. 6 del disciplinare tecnico pari al 15,54%. L'importo dell'accordo quadro è pari ad € 803.900,00 oltre IVA, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il Committente ha riscontrato la regolarità contributiva delle Imprese che compongono il raggruppamento temporaneo mediante acquisizione dei D.U.R.C. di cui ai prot.: INPS_33390952 del 01 novembre 2022 (Eco Globo Srl), INAIL_34683705 del 20 settembre 2022 (TRA.M.A.E.L. Srl);
- che le Imprese che compongono il raggruppamento temporaneo sono iscritte o risultano in aggiornamento nelle *white list provinciali* delle Prefetture territorialmente competenti;
- che le imprese che compongono il raggruppamento hanno prodotto la documentazione propedeutica alla stipulazione del presente atto;
- che con la nota prot. 0018994 del 01 dicembre 2022 è stato autorizzato l'avvio del servizio del lotto 2 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che alla data di stipula del presente atto il Committente ha acquisito tutte le certificazioni attestanti il possesso, in capo alle imprese dell'A.T.I., dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.
- che in data 17 gennaio 2023, con determina dell'Amministratore Unico è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

1.1 È oggetto del presente accordo quadro il servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti presso gli impianti di T.M.B. di rifiuti, siti e discariche ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, relativi al lotto 2 della gara pubblica denominata G.P. 09/SAPNA/2022.

Le quantità di rifiuto di ciascun codice EER oggetto del lotto 2 sono indicate all'interno del disciplinare tecnico.

1.2 Il servizio di smaltimento dei rifiuti oggetto del lotto 2 deve essere effettuato, secondo le indicazioni contenute nei documenti di gara, presso impianti individuati dall'A.T.I. e autorizzati dal Committente.

1.3 La durata del presente accordo quadro è fissata in **mesi 36** a far data dal 1 dicembre 2022, ossia dalla data del verbale di avvio del servizio in via d'urgenza recante prot. 0018994 del 1 dicembre 2022, salvo esaurimento, prima della scadenza contrattuale, del relativo importo.

1.4 L'affidamento, ex lege, della gestione degli impianti di T.M.B. di rifiuti/S.T.I.R., siti e discariche ad altro soggetto giuridico comporta il recesso del Committente dal presente accordo quadro, come specificato al successivo art. 8, punto 8.2.

1.5 È escluso il tacito rinnovo del presente accordo quadro.

Art. 2 – Ammontare dell'Accordo Quadro

2.1 L'importo complessivo presunto del presente accordo quadro è pari ad **€ 803.900,00** di cui **€ 803.400,00** per il servizio oggetto del lotto 2 ed **€ 500,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In ordine all'IVA, ove applicabile, si attuano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. a), della Legge n. 190/2014 (reverse charge).

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro deve intendersi come tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna da parte dell'A.T.I.. Il servizio di cui al presente accordo quadro è computato a misura sulla base dei prezzi unitari di cui alla tabella riportata all'art. 6 del Disciplinare Tecnico sui quali è stato applicato il ribasso del **15,54%**, offerto dall'A.T.I. in sede di gara.

Art. 3 – Termini, Modalità di Esecuzione e Penalità

3.1 L'A.T.I. dovrà espletare il servizio oggetto del presente contratto, sulla base della pianificazione predisposta dal Committente, presso gli impianti da essa individuati e autorizzati dal Committente. Il rifiuto conferito presso detti impianti è prodotto presso le sedi del Committente afferenti al lotto n. 2 della G.P. 09/SAPNA/2022, indicate all'art. 4 del disciplinare tecnico.

3.3 Per le violazioni agli obblighi che l'A.T.I. assume con la sottoscrizione del presente accordo quadro, il Committente provvederà ad applicare, nei confronti della stessa, le penali di cui all'art. 13 del disciplinare tecnico di cui alla G.P. 09/SAPNA/2022.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'A.T.I., derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

3.4 A garanzia degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro l'A.T.I. ha presentato la seguente garanzia definitiva: polizza n. 10076719000156 del 19 dicembre 2022, rilasciata dalla Bene Assicurazioni SpA, quale garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo garantito di € 49.971,00;

Art. 4 – Contabilizzazione del Servizio

4.1 La contabilizzazione del servizio, avverrà mensilmente per il tramite di stati di avanzamento, redatti in contraddittorio, sulla base di quanto disposto all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (oneri non soggetti a ribasso), saranno riconosciuti solo a fronte della presentazione di documentazione idonea a dimostrare che l'A.T.I. ha effettivamente sostenuto il relativo costo.

4.2 Il corrispettivo del servizio, sarà determinato sulla base delle evidenze risultanti dai documenti previsti al presente articolo.

Art. 5 – Fatturazione e Termini di Pagamento

5.1 Il pagamento del corrispettivo, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente, previo accertamento della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e delle verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R 602/73.

5.2 I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali.

5.3 Per poter procedere al pagamento, il Committente dovrà essere in possesso:

- a) del presente accordo quadro, in originale, registrato al pubblico registro;
- b) l'attestazione di esecuzione fornitura e/o prestazione a regola d'arte firmata dall'esecutore contrattuale e dal responsabile del procedimento.

5.4 Le Imprese che compongono il raggruppamento temporaneo d'impresa hanno stabilito, attraverso l'atto costitutivo dell'A.T.I. che emetteranno, ciascuno per la quota di propria spettanza, le relative fatture a seguito della redazione, in contraddittorio, dello stato di avanzamento del servizio, con le modalità di cui al successivo punto **5.5**.

5.5 Le fatture, fatte salve le propedeuticità previste al precedente **punto 5.4**, dovranno essere emesse in relazione alle prestazioni svolte dalle imprese componenti l'AT.I., ed intestate a:

Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA

P.zza Matteotti, 1 – 80100 Napoli

codice fiscale e partita IVA 06520871218

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello *split payment*.

A far data dal 01.01.2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi alle prestazioni rese per il Committente, dovranno essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire.

Il “*codice destinatario*” da utilizzare ai fini dell’emissione della fattura elettronica è **W7YVJK9**.

L’A.T.I. dovrà emettere singola fattura per ciascun luogo di esecuzione del accordo quadro indicato al precedente art. 3, punto 3.1.

5.6 Il Committente procederà alla liquidazione del corrispettivo, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato delle Imprese che costituiscono il raggruppamento, secondo il disposto normativo della L. 136/10 e sue mm. ed ii., i cui codici IBAN sono i seguenti:

Eco Globo Srl (mandataria)

IT77N031043969000000822366;

Soggetti delegati ad operare:

Francesco Sagliocchi C.F. SGLFNC82M24B963E;

TRA.M.A.E.L. Srl (mandante)

IT91Z0542439960000002000554;

Soggetti delegati ad operare:

Andrea De Simone C.F. DSMNDR59R25I262T;

5.7 È vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del presente accordo quadro a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini della esecuzione delle opere in esso descritte.

È altresì espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi o di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma del credito derivante dal presente atto, totale o parziale ai sensi dell’art. 1260, 2° comma Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di violazione a tali divieti, il Committente avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto l’accordo quadro, incamerando, a titolo di penale, le ritenute a garanzia eventualmente operate, ferma restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

Art. 6 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

6.1 Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ed ii.

6.2 Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente accordo quadro e, dunque, dei singoli ordinativi di servizio andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro e, dunque, ai singoli

ordinativi di servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.3 I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 2, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 2 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 2, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente o dalle Imprese che costituiscono il raggruppamento, il codice identificativo di gara (**CIG**), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Committente e qui di seguito indicato n. **9345108315**. Le imprese affidatarie comunicheranno al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6.1 Le imprese componenti l'A.T.I. che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne daranno immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura di Napoli.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 7 – Subappalto

7.1 Si applica quanto sancito all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le Imprese componenti l'ATI, in sede di gara, hanno dichiarato che non intendono subappaltare alcuna prestazione oggetto dell'appalto.

Art. 8 – Recesso e Risoluzione dell'Accordo Quadro

- 8.1** Il Committente potrà comunicare il proprio recesso dal presente accordo quadro, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso di giorni solari 30 (trenta) senza che questo possa comportare azione in danno o pretese di indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, da parte delle Imprese nei confronti del Committente.
- 8.2** Il Committente ha altresì facoltà di recedere dall'accordo quadro in qualunque momento dell'esecuzione, anche nei seguenti casi:
- a) motivi di pubblico interesse;
 - b) soppressione, chiusura dell'impianto e/o passaggio dello stesso ad altro gestore, senza che le Imprese possano accampare alcun diritto di risarcimento;
- 8.3** Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiranno causa di risoluzione di diritto del presente accordo quadro per grave inadempimento dell'A.T.I.:
- a) tutti i casi previsti dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici e dalla disciplina, generale e specifica, di gara;
 - b) una o più interruzioni della fornitura oggetto del presente atto da parte delle Imprese, non concordata, non autorizzata o, comunque, non approvata da parte del Committente;
 - c) cessazione di attività, concordato preventivo di fallimento, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'A.T.I.;
 - d) malafede, frode, grave negligenza, grave e reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, da parte delle Imprese, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del servizio;
 - e) inizio delle prestazioni da parte dell'A.T.I. oltre il termine prefissato;
 - f) interruzione ingiustificata del servizio da parte dell'A.T.I. per qualsiasi motivo;
 - g) gravi violazioni da parte dell'A.T.I. delle norme e delle disposizioni previste dal CCNL, applicato dalle imprese dell'A.T.I., in vigore al momento della stipula dell'accordo quadro;
 - h) violazione da parte dell'A.T.I. delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché assicurazioni obbligatorie ed adempimenti in materia contributiva, retributiva e tributaria;
 - i) subappalto non autorizzato delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
 - l) esito negativo, successivo alla stipula dell'accordo quadro, delle verifiche ai sensi dell'art. 71, comma 2, del DPR 445/00.

8.4 Nel caso in cui il Committente decidesse di avvalersi della risoluzione di diritto del presente accordo quadro per effetto del verificarsi di una o più delle inadempienze previste nel precedente comma, provvederà a sospendere le attività dell'A.T.I. e ad comunicare a mezzo lettera raccomandata l'avvenuta risoluzione del presente accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che all'A.T.I. verranno corrisposte le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di risoluzione, diminuite degli oneri aggiuntivi che il Committente ha dovuto sostenere a seguito e per effetto della risoluzione dell'accordo quadro, restando nella facoltà del Committente medesimo di agire per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

8.5 In caso di inadempimento da parte dell'A.T.I. delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché assicurazioni obbligatorie ed adempimenti in materia contributiva, retributiva e tributaria, il Committente, qualora non intendesse avvalersi della clausola risolutiva espressa, si riserva, comunque, la facoltà di adottare tutte le misure previste dalla vigente normativa, a tutela dei propri interessi, non ultimo il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno dell'A.T.I. inadempiente restando esclusa ogni altra pretesa da parte di queste ultime.

8.6 Il presente accordo quadro verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – dovesse comunicare la sussistenza sul conto delle imprese componenti l'A.T.I. di informazioni ex art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, modificato dal D. Lgs. Del 15.11.2012 n. 218.

8.7 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, pena la sua risoluzione, l'A.T.I. assume l'impegno di comunicare al Committente ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 9 – Controversie

9.1 Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

Art. 10 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari – Codice Etico

10.1 Per quanto espressamente previsto nel presente accordo quadro si rimanda a:

- 1) Bando di Gara relativo alla G.P. 09/SAPNA/2022;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla G.P. 09/SAPNA/2022;
- 3) Disciplinare Tecnico relativo alla G.P. 09/SAPNA/2022;
- 4) Allegati di cui all'art. 15 del Disciplinare Tecnico;
- 5) D.U.V.R.I. relativo alla G.P. 09/SAPNA/2022;
- 6) Offerta Economica dell'A.T.I. relativa al lotto n. 2 della G.P. 09/SAPNA/2022;
- 7) Verbale di avvio del servizio in via d'urgenza recante prot. 0018994 del 01 dicembre 2022;

che si intendono qui espressamente richiamati e sottoscritti, ancorché non materialmente allegati al presente accordo quadro, ed alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

- 10.2** Con la sottoscrizione del presente contratto l'A.T.I. dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dal Committente e consultabili ai seguenti link:

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>;

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>;

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>.

A tal riguardo, l'A.T.I. si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre il Committente ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'A.T.I. è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando il Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 11 - Spese dell'Accordo Quadro e trattamento fiscale

- 11.1** Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'A.T.I., ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

- 11.2** Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente accordo quadro sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

- 11.3** L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

- 11.4** Gli ordinativi di servizio emessi dal Committente in esito all'affidamento dell'appalto non sono soggetti ad obbligo di registrazione presso il competente ufficio.

Art. 12 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

- 12.1** Il responsabile del procedimento per il Committente è l'Ing. Domenico Ruggiero.

12.2 I direttori dell'esecuzione contrattuale del Committente sono:

l'Ing. Giovanni Romano per il T.M.B. di rifiuti di Giugliano in Campania e il Dott. Tommaso Scotti per il T.M.B. di rifiuti di Tufino.

Art. 13 – Responsabile delle Imprese

13.1 Il responsabile del servizio per l'A.T.I., per le prestazioni di cui al presente accordo quadro, è il Sig. Francesco Sagliocchi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0810128021, cell. 3270036415, e-mail ecoglobosrl@gmail.com, pec ecoglobosrl@legalmail.it;

Art. 14 – Protocollo di Legalità

14.1 L'A.T.I. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla Provincia di Napoli, in qualità di socio unico del Committente, con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad esclusione, nel rispetto delle gerarchie delle fonti normative, di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2 comma 2, punti h) e i), dall'art. 7, comma 1 e dall'art. 8 comma 1 clausola 7) e 8) del protocollo di legalità sostituito ed integrato con l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che qui si intende integralmente riportato.

14.2 L'A.T.I. si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

14.3 L'A.T.I. si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto **14.2** e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

14.4 L'A.T.I. dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica dell'accordo quadro, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

14.5 L'A.T.I. dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per il Committente di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

14.6 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al citato protocollo di legalità comporta l'applicazione delle sanzioni in esso contemplate.

14.7 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

14.8 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

14.9 Per quanto non previsto dal contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.10 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

Il Committente

L'A.T.I.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Imprese dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente accordo quadro: art. 1, comma 1.3; art. 8, comma 8.2.

Il Committente

L'A.T.I.